



COMUNE DI PREMARIACCO
Provincia di Udine

Regolamento per l'applicazione della
Tares puntuale
per il servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 12 DEL 20.06.2013

PRESENTAZIONE.....	3
--------------------	---

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARES PUNTUALE	4

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA TARES PUNTUALE

ART. 3 - COSTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 4 - PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO	5
ART. 5 - PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARES PUNTUALE	5
ART. 6 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA	6
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA TARES PUNTUALE	7
ART. 8 - CATEGORIE D'UTENZA E LORO CLASSIFICAZIONE	8

CAPO III – APPLICAZIONE DELLA TARES PUNTUALE

ART. 9 - SOGGETTI PASSIVI.....	9
ART. 10 - LOCALI E AREE OGGETTO DELLA TARES PUNTUALE	10
ART. 11 - SUPERFICIE E MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI	10
ART. 12 - ESCLUSIONE OGGETTIVA DALLA TARES PUNTUALE	11
ART. 13 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI – VARIAZIONI COMPONENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARES.....	13
ART. 14 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	14
ART. 15 - DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO	15
ART. 16 – CONGUAGLI	15
ART. 17 - CONDIZIONI DI ESENZIONE DIRETTA DELLA TARIFFA, CON SOSTITUZIONE, NEL PAGAMENTO AL GESTORE, DA PARTE DEL COMUNE.....	15
ART. 18 - TARIFFA GIORNALIERA	16
ART. 19 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI	16

CAPO IV – COMUNICAZIONE – CONTROLLO - RISCOSSIONE

ART. 20 - COMUNICAZIONI.....	17
ART. 21 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO	18
ART. 22 - RISCOSSIONE.....	19
ART. 23 – MAGGIORAZIONI.....	20
ART. 24 - CONTENZIOSO	21
ART. 25 - AUTOTUTELA	21
ART. 26 - REFERENTE	21
ART. 27 - TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	21

CAPO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 28 - MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI	22
--	----

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 29 - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	22
ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO.....	23

PRESENTAZIONE

La Tares puntuale viene applicata nel Comune di Premariacco dal 01 Gennaio 2013.

I valori della Tariffa sono definiti per ciascun anno, con deliberazione del Consiglio Comunale e hanno decorrenza a partire dal 1° gennaio.

La gestione della Tariffa è stata affidata dall'Amministrazione Comunale al Gestore A & T 2000 S.p.A.

Il presente regolamento contiene tutte le modalità di applicazione della Tares puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e vuole rappresentare lo strumento di coordinamento nel nuovo rapporto che si instaurerà tra il cittadino-utente e il gestore del servizio stesso.

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tares puntuale per la gestione dei rifiuti prevista dal D.L. 6 dicembre 2011, nr. 201, art. 14 comma 29, (convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, nr. 214) e successive modifiche, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione e riscossione, nonché le forme e le misure risarcitorie nei casi di inosservanza delle norme qui riportate; regola altresì i rapporti tra l'utente fruitore del servizio e il soggetto gestore.

Art. 2 - Istituzione della Tares puntuale

1. È istituita la Tares puntuale per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, assicurando la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza; altresì comprende i costi relativi ai servizi comunali indivisibili come individuati dall'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. La Tariffa viene fissata per ogni singola categoria d'utenza, sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore ed approvato dal Consiglio Comunale, in base all'allegato "modello di calcolo della Tares puntuale".

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA TARES PUNTUALE

Art. 3 - Costi e modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il Gestore provvede ad effettuare tutte le operazioni necessarie a garantire un'efficiente gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle sue diverse fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle limitazioni prescritte dalle leggi di settore e dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani adottato dall'amministrazione comunale.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal sopracitato regolamento tecnico di cui al comma 1.
3. Il servizio è orientato al conseguimento degli obiettivi di riciclo e di recupero di materiali e alla commisurazione delle frazioni di rifiuti urbani, anche assimilati, sulla base dei quali viene determinata la parte variabile della Tares puntuale (TV).
4. Essendo il servizio organizzato in modo da determinare la quantità dei rifiuti conferiti puntualmente dai singoli utenti, la parte variabile della Tares (TV) viene assegnata in base al numero di svuotamenti e kg conferiti come da allegato "modello di calcolo della Tares puntuale".
5. Il costo complessivo del servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti viene coperto integralmente dall'applicazione della Tares puntuale nei confronti degli utenti finali.

Art. 4 - Piano finanziario e relazione di accompagnamento

1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tares puntuale, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi. Va tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso d'inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e d'esercizio.
2. Nel piano finanziario troverà allocazione altresì la previsione di idoneo accantonamento al quale attingere, per garantire la copertura integrale dei costi senza ricorrere alla rideterminazione delle tariffe, nel caso si verificassero scostamenti negativi dovuti sia a minor fatturato sia a maggiori costi di gestione rispetto alla previsione iniziale; tale fondo verrà eventualmente incrementato con la destinazione dei maggiori introiti che dovessero manifestarsi a consuntivo.
3. La redazione dello schema di piano finanziario avviene ad opera del gestore secondo le forme e i contenuti indicati nel presente regolamento e nella normativa applicabile. Lo stesso deve pervenire al Comune, per la sua analisi ed eventuale modifica, in tempo utile per la redazione degli atti di bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale.
4. Il piano finanziario è accompagnato da una relazione che illustra il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali dev'essere commisurata la Tares puntuale, e la ricognizione degli impianti esistenti.
5. Sulla base del piano finanziario e della relazione di accompagnamento, l'Amministrazione Comunale provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, del metodo di calcolo e di attribuzione della Tares puntuale ad ogni utenza, domestica e non, delle modalità di gestione e delle agevolazioni e delle riduzioni tariffarie.

Art. 5 - Presupposto e ambito di applicazione della Tares puntuale

1. La Tares puntuale è dovuta per l'occupazione, conduzione, detenzione, possesso, proprietà di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, di cui all'art. 184 comma 2 del D. Lgs. 03/04/2006 n° 152, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal contratto di servizio tra Comune ed il Gestore.
2. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori, non comportano alcun esonero o riduzione della tariffa che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
3. La Tares puntuale è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte occupate o detenute in via esclusiva e per le aree pertinenziali scoperte operative di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

Art. 6 - Obbligazione Tariffaria

1. La Tares puntuale è commisurata ad anno solare o a frazione di esso, cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o detentore o conduttore dei locali e aree scoperte.
2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione o conduzione dei locali e aree e persiste sino alla cessazione degli stessi, purché regolarmente comunicata ai sensi dell'art.20, salvo i casi in cui vengano rilevate pesature e svuotamenti, in capo al contenitore in dotazione all'utenza, successive alla data dichiarata; in quest'ultimo caso verrà conteggiata la tariffa facendo riferimento all'ultima data di svuotamento effettuato.
3. L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione della Tares puntuale, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.
4. La comunicazione di inizio occupazione dovrà pervenire al Gestore entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento, redatta su appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli interessati da parte del Gestore stesso. Nel caso in cui detta comunicazione dovesse pervenire in ritardo sarà applicata la maggiorazione di cui all'art. 23.
5. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno, in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento dovranno essere comunicati entro i 30 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
6. Per le sole variazioni riguardanti la composizione dello stato di famiglia, direttamente desumibili dalle comunicazioni effettuate telematicamente dall'Anagrafe Comunale al Gestore, non saranno necessari adempimenti a carico degli utenti.
7. Le variazioni che comportano un aumento della Tariffa di riferimento, producono effetti dal giorno di effettiva variazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione della Tariffa di riferimento, a condizione che la dichiarazione, sia prodotta entro i termini di cui al comma 5, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni che comportano un aumento della Tariffa di riferimento, presentate oltre i termini previsti, sono altresì soggette all'addebito degli interessi e della maggiorazione di cui all'art. 23.
8. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso, di quota parte della Tariffa, a decorrere dal giorno successivo dell'avvenuta cessazione se la comunicazione perviene al Gestore entro i successivi 30 giorni dall'evento. Nel caso in cui detta comunicazione dovesse pervenire in ritardo sarà dovuta la maggiorazione di cui all'art. 23. Se la comunicazione di cessazione è presentata oltre il termine di 30 giorni il diritto al rimborso di quota parte della Tariffa decorre dal giorno successivo alla data di avvenuta comunicazione, tranne nei casi in cui venga dimostrata dall'interessato o verificata d'ufficio la situazione di una doppia iscrizione per il medesimo immobile.
9. La cessazione dell'utenza sottintende la restituzione di tutti i contenitori a suo tempo forniti, previo idoneo lavaggio, fatto salvo il caso di trasferimento in altro Comune gestito dal Gestore per il quale lo stesso effettua lo sportello all'utente e sia attivo il medesimo modello di raccolta. Nel caso di mancata restituzione verrà applicata la maggiorazione

prevista all'art. 23. La restituzione dei contenitori con un codice identificativo diverso da quello risultante dalla banca dati contenitori del Gestore non verrà accettata.

Art. 7 - Determinazione della Tares puntuale

1. I valori della Tariffa, per singola categoria sono definiti con decorrenza annuale, dal 1° gennaio di ogni esercizio, con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. La Tariffa dovuta annualmente dalle utenze è determinata in modo da garantire la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
3. La Tares puntuale è composta da:
 - a) quota fissa, determinata in funzione dei componenti essenziali del costo del servizio con particolare riferimento ai costi di investimento e relativi ammortamenti;
 - b) quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità di erogazione del servizio e all'entità dei costi di gestione.
4. Determinazione della tares puntuale: utenze domestiche
 - a) quota fissa dovuto per le unità abitative e sue pertinenze, esistenti sul territorio comunale;
 - b) componente variabile riferita a:
 1. importo minimo relativo al canone base del servizio (svuotamenti minimi) e un importo per il conferimento minimo di rifiuti residui (chilogrammi minimi) definiti per ogni sottocategoria. I minimi trovano applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste degli apposti contenitori distribuiti dal Gestore e/o a disposizione di ogni utenza;
 2. canone annuo addebitato agli utenti che producono frazione organica e, pertanto, tenuti ad utilizzare il servizio pubblico; tale canone è determinato in funzione della tipologia e dal numero delle attrezzature in dotazione; le utenze che praticano il compostaggio di detta frazione, tramite il corretto utilizzo del compostaggio domestico e nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità, non sono tenuti al pagamento del canone; tale componente partecipa alla copertura dei costi per la raccolta e trattamento della frazione organica;
 3. Ulteriori svuotamenti e chilogrammi conferiti rispetto ai minimi. Considerato il modello gestionale già introdotto con l'utilizzo di sistemi tecnologici di identificazione e pesature che rileva i dati puntuali di produzione dei rifiuti, verranno attribuite le effettive quantità di rifiuto qualora risultino eccedenti ai minimi sopracitati.
5. Determinazione della tares puntuale: utenze economiche

- a) Quota fissa determinata in funzione della categoria economica e/o della destinazione d'uso, della dimensione ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti differenziati;
- b) componente variabile riferita a:
 1. importo minimo relativo al canone base del servizio (svuotamenti minimi) e un importo per il conferimento minimo di rifiuti residui (chilogrammi minimi) definiti per ogni categoria. I minimi trovano applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste degli apposti contenitori distribuiti dal Gestore e/o a disposizione di ogni utenza;
 2. canone annuo addebitato agli utenti che producono frazione organica e, pertanto, tenuti ad utilizzare il servizio pubblico; tale canone è determinato in funzione della tipologia ed al numero delle attrezzature in dotazione e partecipa alla copertura dei costi per la raccolta e trattamento della frazione organica;
 3. Ulteriori svuotamenti e chilogrammi conferiti rispetto ai minimi. Considerato il modello gestionale già introdotto con l'utilizzo di sistemi tecnologici di identificazione e pesature che rileva i dati puntuali di produzione dei rifiuti, verranno attribuite le effettive quantità di rifiuto qualora risultino eccedenti ai minimi sopraccitati.
6. Per i servizi supplementari a richiesta dell'utenza e per la gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi di cui all'art. 19, istituiti per una migliore qualità del servizio pubblico nell'intento di agevolare l'utenza, saranno stabilite tariffe speciali per singola tipologia di servizio, tenendo conto dei costi direttamente riferibili al singolo servizio.
7. Il prezzario per i servizi di cui al comma precedente, sarà parte integrante della Tariffa di cui al comma 1.

Art. 8 - Categorie d'utenza e loro classificazione

1. La Tares puntuale è articolata nelle fasce di utenza domestica ed economica.
2. Sono classificate tra le utenze domestiche:
 - a) le abitazioni di abituale dimora del soggetto obbligato e dei suoi familiari, così come iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune; altresì devono essere considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 90 giorni;
 - b) le abitazioni "a disposizione" detenute da soggetti che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie di soggetti residenti nel Comune, le abitazioni di soggetti iscritti all'AIRE e le abitazioni occupate/detenute da un unico soggetto che abbia la dimora abituale in altro Comune; le stesse non dovranno essere oggetto di locazione o di utilizzo da parte di altri soggetti;

3. La classificazione in categorie delle attività economiche è quella prevista nella tabella riportata nel “modello di calcolo della Tares puntuale” allegato al presente regolamento che recepisce quanto previsto dal D.p.r. 158/1999.
4. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie come sopra illustrato, viene attribuita la classe che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e conseguentemente della potenzialità di produzione di rifiuti.
5. La classificazione viene effettuata con riferimento a:
 - a) atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli organi competenti;
 - b) codice ATECO adottato dall'ISTAT relativo all'attività principale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11;
 - c) ordine di appartenenza nel caso di attività professionale.
6. I locali e le aree a destinazione non domestica si considerano produttivi di rifiuti e pertanto soggetti a tariffa se in possesso dei presupposti per l'esercizio dell'attività (autorizzazione, licenze, etc.) o se di fatto la stessa viene esercitata.
7. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali, salvo nei casi previsti all'art. 11.
8. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta la commisurazione e quindi la tariffazione separata di questi con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

CAPO III – APPLICAZIONE DELLA TARES PUNTUALE

Art. 9 - Soggetti passivi

1. La Tares puntuale è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 5 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti/conviventi del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune, nonché tra proprietario e conduttore.
2. Attraverso la stipula di apposita convenzione con il Gestore, per i servizi extra a disposizione delle grandi utenze, il condominio beneficiario viene individuato quale intestatario della fattura per detti servizi. E' possibile, inoltre, attivare detta convenzione anche per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali addebitando la sola componente variabile determinata in funzione delle forniture richieste.
3. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune.
4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

5. Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
6. In caso di locazione ad inquilini occasionali e comunque per un periodo inferiore a 90 giorni, ovvero l'immobile sia locato per un periodo stagionale ad un inquilino non residente nel comune, l'obbligo di corrispondere la Tariffa rimane in capo al proprietario.
7. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. Nei casi sopraccitati il Gestore provvederà alla sostituzione del contenitore previo ritiro di quello precedentemente assegnato/codificato. È tenuto inoltre, ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

Art. 10 - Locali e aree oggetto della Tares puntuale

1. Costituiscono oggetto per l'applicazione della Tares puntuale tutti i locali, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Si considerano come aree scoperte quelle destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività quali ad esempio dancing e cinema all'aperto, ecc..
3. La Tares puntuale è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
4. L'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete viene considerato sufficiente per l'applicazione della Tares puntuale, salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 2.

Art. 11 - Superficie utile e maggiorazione servizi indivisibili

1. La superficie di riferimento è misurata, per i locali, al netto dei muri interni ed esterni e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Nel calcolare le superfici, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la Tares puntuale è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non siano distinguibili i locali destinati all'attività da quelli ad uso domestico viene applicata la tariffa dell'uso prevalente.
3. Per le utenze economiche viene applicato quanto previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani in materia di assimilazione.
4. Per le attività commerciali con superficie dedicata alla vendita superiore a mq. 450 si considera solo quella dei locali adibiti ad uffici, esposizioni, mense, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; per le medesime realtà con superficie dedicata alla vendita inferiore a mq. 450 si considera la superficie complessiva.
5. Per le attività di produzione si considera la superficie relativa ai soli locali destinati a uffici, esposizioni, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

6. Per le attività artigianali e di riparazione di beni personali e per la casa, con superficie complessiva superiore a mq. 150 si considerano i soli locali adibiti a uffici, esposizione, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; per le medesime attività con superficie complessiva inferiore a mq. 150 si considera l'intera superficie.
7. Per le attività di seguito elencate, per le quali risulta difficile determinare le zone nelle quali si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni che determinano la produzione di tali rifiuti non sono esattamente localizzate, la superficie verrà calcolata in modo forfetario applicando le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua:

Tipo Attività	%
Ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	65
Lavanderie e tintorie non industriali,	75
Officine meccaniche per riparazione veicoli,	55
Elettrauto e gommisti	60
Falegnamerie, officine carpenterie, tornerie	55
Tappezzerie, laboratori sartoriali	50
Tipografie, laboratori incisioni	65
Caseifici e cantine vinicole	30
Laboratori fotografici ed eliografici	70

Resta inteso che si applicherà il criterio di analogia per le attività, comunque generatrici di produzione promiscua di rifiuti, non esplicitamente regolamentate.

8. Non si considerano i locali ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, alla gestione dei quali, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; di un tanto dovrà essere fornita opportuna documentazione (Es.: fatture, formulari, ecc.).

Art. 12 - Esclusione oggettiva dalla Tares puntuale

1. Non sono soggetti alla Tares puntuale i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.
2. Sono pertanto esclusi:

- I locali e le aree inutilizzate purché non adibite ad alcun uso come le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciate a servizi pubblici di rete; oppure, in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive per sospensione o revoca della licenza, fallimento, purché gli stessi non siano utilizzati ad altro scopo;
 - I locali non agibili, inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o aventi altezza massima non superiore a mt. 1,50;
 - Le unità abitative non occupate a seguito del ricovero del proprietario, che abbia trasferito o meno la propria residenza anagrafica in istituti di cura, centri residenziali per anziani e simili. L'esclusione trova applicazione a condizione che l'abitazione non risulti, locata, concessa in comodato o in uso gratuito o comunque a qualsiasi titolo occupata/adibita;
 - Le aree relative a utenze economiche adibite a viabilità interna e a parcheggio a favore di dipendenti e clienti;
 - Le centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, vani scale, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
 - I locali e le aree degli impianti sportivi riservate, di norma, al solo esercizio di attività agonistico-sportiva;
 - I centri commerciali aventi una superficie complessiva superiori a mq. 15.000;
 - I locali e le aree di quartieri fieristici aventi rilevanza regionale;
 - I locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;
 - I locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato;
 - I locali soggetti a lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, che ne rendano impossibile l'utilizzo. L'esclusione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da:
 - a) concessione, autorizzazione o comunicazione comunale;
 - b) dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal direttore lavori o dalla ditta esecutrice;
 - c) dichiarazione attestante l'avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti prodotti in impianti autorizzati.
- L'esclusione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro. La richiesta per ottenere l'esenzione deve essere presentata entro la fine dell'anno solare di inizio lavori.
- I locali "al grezzo" purché completamente vuoti ed in disuso, anche se con utenza elettrica allacciata;
 - I locali e luoghi interclusi, impraticabili, in stato di abbandono.

Art. 13 - Agevolazioni e Riduzioni – Variazioni componenti per la determinazione della Tares

1. Vengono assicurate le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso il ristorno, nella formulazione del Piano Finanziario, dei contributi CONAI e dei corrispettivi derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi e loro commercializzazione.
2. Per le unità abitative sfitte o comunque a disposizione, così come individuate all'art. 8 comma 2 punto b) viene applicata:
 - a) quota fissa per n. 1 occupante;
 - b) quota variabile nella misura di 1 occupante;
 - c) canone organico, se dovuto, come previsto all'art. 7 comma 5.
3. Per le unità abitative occupate il cui nucleo familiare comprenda un soggetto ricoverato in istituto di cura, centri residenziali per anziani e simili per più di sei mesi all'anno e non abbia trasferito la propria residenza, nel calcolo della Tariffa la persona assente non verrà considerata. Lo stesso criterio verrà adottato in caso di trasferimento temporaneo in altro Comune per motivi di lavoro o di studio. La richiesta ha validità dal giorno della presentazione e va documentata con idonea dichiarazione del datore di lavoro o dell'Istituto/Università; è necessario dimostrare l'occupazione di un immobile in altro Comune; è facoltà del Gestore richiedere, inoltre, ulteriore documentazione attestante la stabile domiciliazione presso altro Comune. La richiesta deve essere rinnovata annualmente.
4. Sono esclusi dal pagamento del canone della frazione organica le sole utenze domestiche, che svolgono un completo compostaggio della frazione umida sia con cumulo all'aperto sia con bio - composte, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali e di igiene e sanità. L'esenzione viene riconosciuta contestualmente alla restituzione del kit precedentemente fornito per il conferimento a servizio pubblico di tale frazione esclusivamente alle utenze che sottoscrivono l'impegno al compostaggio domestico in loco, rimanendo pertanto escluso il trasporto del rifiuto ad altra utenza.
5. Per i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) verrà considerata la percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua.
6. Per le attività di agriturismo, considerato il rapporto di connessione e complementarietà dell'agriturismo rispetto all'attività agricola, viene applicata la Tariffa prevista per l'attività alberghiera e/o ristorazione con i seguenti correttivi:
 - 20% sulla componente fissa della tariffa;
 - la tariffa è applicata tenendo conto delle giornate di effettiva apertura nell'arco dell'anno solare, a condizione che complessivamente siano inferiori a 183 giorni;
 - le attività di agriturismo possono effettuare l'autocompostaggio, in loco, e conseguentemente non essere tenuti al pagamento del canone per la raccolta e trattamento della frazione organica.

7. Per le aree scoperte aggiuntive utilizzate dalle utenze non domestiche, per lo svolgimento della propria attività, solo per alcuni mesi dell'anno viene applicata la Tariffa pari alla percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua.
8. L'utenza non domestica deve avvalersi, per quanto sopra previsto, di specifici soggetti, purché aventi caratteristiche di regolare iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei Rifiuti e/o regolari ed adeguate autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.
9. Non comportano riduzioni della Tares puntuale il nolo di attrezzature e la fornitura di servizi suppletivi alle condizioni standard specificati nel Contratto di Servizio tra Comune e il Gestore.
10. Fermo restando l'obbligo di conferimento secondo quanto disciplinato dal Regolamento per la gestione dei rifiuti, la parte variabile della tariffa relativa ai costi per la raccolta e il trasporto (indicata con Qserv nell'allegato al presente regolamento) è ridotta, su domanda dell'utente interessato:
 - a) in misura pari al 15% se la distanza dal più vicino punto di conferimento del cassonetto per i rifiuti residui sia oltre i 200 mt e non superi i 500 mt;
 - b) in misura pari al 30% se la suddetta distanza sia oltre i 500 mt e non superi i 1000 mt;
 - c) in misura pari al 40% per le distanze superiori ai 1000 mt.

Le riduzioni previste si applicano per garantire l'effettuazione del servizio secondo i criteri fondamentali dell'efficienza, efficacia ed economicità qualora per motivi geomorfologici e territoriali, nonché gestionali, non sia possibile od opportuno raggiungere particolari utenze da servire secondo il modello gestionale ed organizzativo.
11. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esonero o riduzione della Tares puntuale.
12. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa la documentazione della spesa sostenuta.
13. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati si procederà alla commisurazione delle quantità dei rifiuti prodotte, se presente, con l'indicazione della pesata manuale o in alternativa proporzionalmente ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.
14. Per poter fruire delle agevolazioni indicate nel presente articolo nei commi 3, 4, 5, 6 e 7 è necessario presentare al Gestore apposita dichiarazione su modelli predisposti dallo stesso.

Art. 14 - Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Il modello gestionale ed organizzativo adottato prevede un'indiretta agevolazione per la raccolta differenziata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una

quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. Infatti, l'adozione di un sistema puntuale di identificazione e pesatura combinato con l'assegnazione di un cassonetto personalizzato, consente di misurare l'effettiva quantità di rifiuti residui conferita al servizio pubblico. In base al peso della stessa, è calcolato il corrispettivo da pagare per la parte variabile della tariffa: chi più separa rifiuti riciclabili, meno rifiuto residuo conferisce al servizio pubblico, fermo restando il rispetto dei valori minimi definiti dalla tariffa.

Art. 15 - Determinazione della riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 18 del D.L. 201/2011, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
2. Poiché il sistema integrato per la gestione del ciclo dei rifiuti prevede la rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, non è prevista una riduzione diretta della tariffa per i rifiuti assimilati prodotti dalle utenze non domestiche ed avviati al recupero (per il tramite del Gestore e/o soggetto diverso), in quanto già indirettamente considerata nelle modalità di calcolo della tariffa: il corrispettivo della parte variabile della tariffa non si riferisce ad una quantità presunta ma alle quantità effettivamente conferite e misurate.

Art. 16 – Conguagli

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa e non immediatamente conteggiate saranno calcolate nel saldo mediante conguaglio compensativo. La Tares è pagata dall'utente in un numero variabile di rate/anno in acconto sulla base delle tariffe approvate e a saldo in base agli svuotamenti ed ai kg di rifiuto indifferenziato conferiti dall'utente, come previsto dall'art. 22.

Art. 17 - Condizioni di esenzione diretta della Tariffa, con sostituzione, nel pagamento al Gestore, da parte del Comune

1. Il pagamento della Tariffa al Gestore, da parte del Comune, in sostituzione dell'utenza, avviene nelle seguenti fattispecie:
 - per le famiglie con persone incontinenti, tracheostomizzati o alimentati artificialmente, il Comune assegna per il periodo della malattia un cassonetto personalizzato dedicato per la sola raccolta dei rifiuti direttamente collegati con lo stato di infermità o incontinenza. I costi diretti ed indiretti previsti dal sistema tariffario sono a completo carico del Comune limitatamente al periodo interessato;
 - per i locali e aree a disposizione delle istituzioni scolastiche pubbliche in riferimento a quanto previsto dall'art.33-bis del D.L. 248/2007, convertito con L. 31/2008; il costo sarà quindi posto a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale sarà ristorata, ancorché parzialmente, dal contributo del MIUR;

- per i locali e aree occupati o detenuti da utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni o esenzioni sia parziale sia totali, in sede di approvazione annuale delle tariffe.
- 2. L'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della Tariffa deve essere presentata dal soggetto interessato al Comune entro 60 gg dall'instaurarsi del presupposto legittimante la richiesta. Il Comune, nel caso di accoglimento della stessa, comunicherà tempestivamente al Gestore tutte le informazioni utili al calcolo della Tariffa e alla successiva fatturazione nei confronti del Comune di Premariacco, il quale si sostituirà all'utenza nel pagamento provvedendo alla copertura finanziaria con apposito fondo all'uopo costituito nel proprio bilancio.

Art. 18 - Tariffa giornaliera

1. Per la gestione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati è dovuta una Tariffa giornaliera da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. È considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno solare abbia durata complessiva inferiore a 183 giorni e non sia ricorrente.
2. La Tariffa giornaliera di cui al comma 1 è determinata annualmente, tenendo conto del numero delle presenze annuali, della superficie e della tipologia di attività, in base alla tariffa annuale fissa, ai conferimenti e kg minimi, ai conferimenti e kg effettivi, ed alle tariffe per i servizi aggiuntivi richiesti. Alla tariffa fissa ed ai minimi rapportati a giorno è applicata una maggiorazione fra il 50 ed il 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Nel caso l'importo complessivo dovesse superare quanto previsto dalla Tariffa annuale, sarà facoltà dell'utente optare per l'applicazione della Tariffa annuale.
5. La riscossione della tariffa giornaliera è effettuata dal Gestore; l'emissione della fattura avverrà solo a condizione che l'importo complessivo della tariffa, al netto di IVA ed addizionale provinciale, risulti superiore a 12,00 euro.

Art. 19 - Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio è effettuato sulla base di specifiche convenzioni tra il promotore delle manifestazioni e/o il gestore dell'impianto e il Gestore del ciclo integrato dei rifiuti; la Tariffa è assorbita da quanto previsto da dette convenzioni.
2. La Tariffa è applicata sulla base del prezzario di cui all'art. 7, calcolato in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal gestore.

3. In mancanza di stipula della convenzione, la Tariffa è comunque applicata secondo i criteri di cui al comma precedenti.
4. Nel caso di importanti e rilevanti eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali il soggetto gestore si riserva di concordare un particolare servizio con prezzi da definire sulla base delle specifiche esigenze.

CAPO IV – COMUNICAZIONE – CONTROLLO - RISCOSSIONE

Art. 20 - Comunicazioni

1. I soggetti tenuti al pagamento della Tares hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 30 gg successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti. Contestualmente all'attivazione dell'utenza vengono assegnate tutte le attrezzature necessarie al fine del corretto conferimento di tutte le frazioni di rifiuto al servizio pubblico.
2. All'atto della comunicazione si richiede copia delle planimetrie in scala dei locali e/o aree scoperte, della visura catastale e, nel caso di utenze economiche, anche della visura camerale aggiornata.
3. La comunicazione, presentata presso lo sportello del Gestore da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega, deve essere sottoscritta con firma leggibile; della stessa viene rilasciata copia e/o ricevuta.
4. La presentazione può essere effettuata anche a mezzo raccomandata postale con A.R., fax, posta elettronica certificata. In caso di trasmissione a mezzo posta con raccomandata con A.R. varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano a possedere, occupare o detenere i locali già assoggettati a Tares sono obbligati a comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità. In caso di mancata comunicazione, la variazione dell'intestatario dell'utenza può comunque avvenire anche d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano, come, nel caso di famigliari conviventi o di denuncia di successione pervenuta al Comune.
6. La comunicazione ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e/o detenzione, e fino alla data in cui è cessata l'utenza. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la Tares rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti appartenenti allo stesso stato di famiglia.
7. Nel caso di utenze domestiche ove siano residenti insieme alla famiglia personale di compagnia e cura, come badanti etc., che lascino l'abitazione pur rimanendo iscritte negli archivi anagrafici, per i tempi necessari per dichiarare irreperibile una persona, l'intestatario dell'utenza può presentare dichiarazione di variazione nella quale comunica che quella persona non dimori più effettivamente nell'immobile; tale variazione decorre dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.

8. Nel caso di avvio alla pratica di compostaggio domestico dovrà essere effettuata apposita comunicazione unitamente alla restituzione del kit dell'umido a suo tempo fornito e da tale data verrà applicato quanto previsto dall'art. 13 comma 4.
9. Le comunicazioni di cui all'art. 13 comma 3, in caso di rinnovo per l'anno, dovranno pervenire al Gestore entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno pena la decadenza e/o il non riconoscimento delle riduzioni richieste.
10. È fatto obbligo ai competenti Uffici del Comune di trasmettere al Gestore, con cadenza mensile, elenchi contenenti tutti i seguenti dati necessari al calcolo Tariffario e più precisamente:
 - a) variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio; sulla scorta delle comunicazioni ricevute il Gestore provvederà ad aggiornare i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare, delle convivenze e coabitazione e se ritenuto necessario alla voltura a nome di un coabitante;
 - b) situazione anagrafica residenti riepilogativa, come da tracciato file indicato dal Gestore;
 - c) rilascio di licenza all'esercizio di attività, di variazione di autorizzazione e di provvedimenti diversi rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - d) rilascio di autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - e) rilascio di certificati di abitabilità e di agibilità;
 - f) rilascio di comunicazione di cessione di fabbricato.
11. L'Ufficio anagrafe e l'Ufficio Commercio - Attività produttive devono informare, all'atto del perfezionamento delle pratiche per quanto di competenza, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione anche ai fini della Tares puntuale;
12. Le diverse modalità di trasmissione degli elenchi sopraindicati verranno concordate tra il Gestore e il Comune in base alle reciproche procedure gestionali-operative.

Art. 21 - Attività di controllo

1. Il soggetto gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati ed al controllo dei dati dichiarati sulla comunicazione.
2. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto gestore del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. In caso di verifica la stessa potrà essere effettuata da personale di vigilanza o da personale delegato dal Comune.
4. Sono previsti inoltre controlli e verifiche sul sistema di raccolta, sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sul conferimento al servizio pubblico della frazione organica e sulle utenze la cui produzione della frazione secca risulti pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.

5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, o in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il soggetto gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.
6. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il soggetto gestore del servizio decorso tale termine procede all'emissione della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione.
7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tares, il soggetto gestore ha la facoltà di:
 - a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti quali ad es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, contratti di fornitura di servizi, planimetrie catastali / visure catastali dei locali e delle aree occupate, e a comparire di persona per fornire chiarimenti e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, e, previi accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - c) richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
9. Il Gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della Tares se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente presso l'anagrafe comunale o presso altri registri tenuti da enti pubblici commerciali, enti di categoria o altri enti.

Art. 22 - Riscossione

1. Il Comune in accordo con il Gestore stabilisce le forme, le modalità e le scadenze di pagamento della Tares sulla base della D.L. 201/2011 e successive modifiche.
2. Il Gestore riscuote la Tares puntuale dovuta inviando alle singole utenze, anche per posta semplice, fatture che specificano le somme dovute.
3. In caso di ritardato pagamento della Tares puntuale, il Gestore provvederà ad addebitare gli interessi di mora, calcolati sulla base del tasso legale, maggiorato di 3 punti, applicato sui giorni di effettivo ritardo.
4. In caso di ritardato o mancato pagamento, trascorsi i 60 gg dalla scadenza originaria della fattura, il Gestore provvederà ad inviare comunicazione addebitando, oltre agli interessi previsti al precedente comma 3, anche un diritto fisso di segreteria per un importo pari a €

15,00. Se entro i successivi 30 gg non dovesse pervenire alcun pagamento verranno avviate le procedure legali di riscossione.

5. Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentita, su richiesta dell'utente, nei seguenti casi:
 - a) temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, il Gestore potrà valutare le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, e dilazionare il pagamento in un numero massimo di tre rate mensili;
 - b) importo totale fattura superiore a € 4.000,00; in questo caso il debito potrà essere dilazionato in un numero massimo di due rate mensili.
6. Per la gestione di questi ultimi due casi saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso legale, oltre che, solo nel secondo caso, un diritto fisso di segreteria pari a € 10,00.
7. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Gestore, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al comma precedente.
8. Per il recupero coattivo del credito il soggetto gestore potrà avviare le procedure che riterrà più opportune con le modalità ed i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.
9. E' facoltà del Gestore non procedere alla riscossione coattiva per importi che siano pari o inferiori alle spese da sostenere per la riscossione stessa. Della rinuncia alla riscossione coattiva deve essere data preventiva notizia al Comune, con indicazione del calcolo delle spese da sostenere per la riscossione

Art. 23 – Maggiorazioni

L'inosservanza delle norme dettate dal presente Regolamento, fatte salve quelle previste da norme specifiche in materia ambientale, comporta l'applicazione delle seguenti maggiorazioni:

Tipologia	Importo €
Omessa dichiarazione di inizio/variazione	30,00
Tardiva dichiarazione di inizio/variazione/cessazione	20,00
Mancata restituzione contenitore da lt. 25/ lt. 35/ lt. 50	10,00/cad.
Mancata restituzione contenitore lt. 120	20,00/cad.
Mancata restituzione contenitore lt. 240	40,00/cad.
Mancata restituzione contenitore lt. 1100	200,00/cad.
Restituzione dei contenitori non puliti fino a lt. 50	5,00/cad.
Restituzione dei contenitori non puliti oltre a lt. 50	10,00/cad.

1. In caso di omessa e/o tardiva comunicazione, che pregiudica il recupero da parte del Gestore di un maggior gettito tariffario, oltre alle sopracitate maggiorazioni, viene applicato l'interesse nella misura del saggio legale maggiorato di 3 punti, sull'importo della Tariffa.
2. L'utenza economica in possesso di attrezzature per il conferimento della frazione secca ed organica, in caso di cessazione, deve garantire la pulizia e la disponibilità degli stessi per il ritiro a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione. In caso contrario si applicherà una maggiorazione pari al 20% della quota variabile annua riferita al contenitore in oggetto.
3. Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono cumulabili e applicate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

Art. 24 - Contenzioso

1. L'Autorità Giudiziaria Ordinaria è competente a decidere su ogni ricorso inerente l'applicazione della Tares puntuale.

Art. 25 - Autotutela

1. Il soggetto gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tares puntuale, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta.
2. Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al soggetto gestore.

Art. 26 - Referente

1. Al controllo e, all'esatta e puntuale applicazione dell'attività di gestione della Tares puntuale, secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento, è preposto un funzionario responsabile designato dal Sindaco.
2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle operazioni di gestione Tariffaria in capo al Comune e non attribuite alla Giunta o al Consiglio Comunale.

Art. 27 - Tutela dei dati personali

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della Tares puntuale e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come inteso dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs.196/2003 viene effettuato dal soggetto gestore della Tares puntuale in qualità di Responsabile.

3. Il Comune provvede ad inviare ai soggetti di cui al comma 2 le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici e gli archivi tributi.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 comma 3 del D.Lgs.196/2003.
5. Secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003 ogni contribuente deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.

CAPO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 28 - Maggiorazione della tariffa a copertura dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui all'art. 14 comma 29 del D.L. 201/11, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
2. La maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette alla Tariffa giornaliera; la maggiorazione è dovuta in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie dei locali ed aree oggetto della Tares puntuale; avvenuta l'attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 nr. 201, la superficie assoggettabile sarà determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998; per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile è costituita da quella calpestabile.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art.13.
4. La maggiorazione non si applica alla Tares puntuale ai locali e aree a disposizione delle istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007 nr. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31)
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.
6. Il Gestore potrà predisporre quanto necessario all'emissione ed all'invio del tributo comunale sui servizi indivisibili attenendosi a quanto stabilito dal Comune.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Norme transitorie e disposizioni finali

1. Il Gestore si impegna a predisporre forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni di rifiuti per specifica utenza, per una determinazione della componente variabile sempre più rispondente all'effettiva produzione e forme tecniche di misurazione per le raccolte differenziate per utenze o per ambiti territoriali omogenei.

2. In attesa della messa a disposizione, da parte degli organi competenti, delle superfici catastali, ai fini dell'applicazione della maggiorazione riferita ai servizi indivisibili ed alla parametrizzazione delle utenze economiche, si considerano validi i dati e le informazioni già presenti ed utili per l'applicazione della Tariffa per l'anno 2012.

Art. 30 - Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti.